

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 623)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BUSSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1959

Integrazione alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica stabilisce che gli ufficiali dei Servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione, possono raggiungere il grado di tenente generale.

A detti ufficiali è pertanto precluso l'accesso al massimo grado della gerarchia militare, contrariamente a quanto avviene per gli ufficiali delle armi e di quelli dei paritetici Servizi tecnici delle altre Forze Armate (Genio navale, Armi navali, Genio Aeronautico).

È quindi evidente la posizione di sfavore che si è venuta a creare nei confronti di detti ufficiali che per il loro specifico impiego assolvono funzioni delicate ed importantissime nell'ambito dell'Esercito che sarebbe invece oltremodo opportuno valorizzare data

la sempre maggiore importanza che i mezzi tecnici hanno acquisito negli eserciti moderni.

Appare pertanto opportuno sanare in parte, ed almeno dal punto di vista morale, tale situazione di sfavore con un provvedimento che consenta il conferimento, all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo, del rango di generale di Corpo d'armata agli ufficiali che abbiano raggiunto l'apice della gerarchia nei suddetti Servizi tecnici, ricoprendo la carica di Capo servizio.

Trattandosi di conferimento di rango solo agli effetti delle precedenze nelle pubbliche funzioni, il presente disegno di legge non comporta oneri per l'Erario.

Viste le ragioni che militano in favore dell'adozione del presente provvedimento che ha un alto valore morale, confido che vorrete concedere la vostra approvazione.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Dopo l'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica è inserito il seguente articolo:

*Art. 120-bis.*

« Ai tenenti generali del Servizio tecnico di artiglieria e del Servizio tecnico della motorizzazione che abbiano ricoperto la carica di Capo servizio può essere conferito, all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo, con decreto presidenziale su proposta del Ministro della difesa, il titolo di tenente generale capo, con rango di generale di Corpo d'armata, ai soli effetti dell'applicazione delle precedenze nelle pubbliche funzioni.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli ufficiali già cessati dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che si trovino nelle condizioni previste dal comma stesso ».